

Convenzione sulla struttura tariffale

del 30 giugno 2020

concernente

la struttura delle tariffe per singola prestazione di neuropsicologia (art. 43 cpv. 5 LAMal)

tra i partner tariffali

- a) **Associazione Svizzera delle neuropsicologhe e degli neuropsicologi**
Effingerstrasse 15, 3008 Berna

di seguito **SVNP/ASNP**

- b) **H+ Gli Ospedali Svizzeri**
Lorrainestrasse 4 A, 3013 Berna

di seguito **H+**

in qualità di **associazioni dei fornitori di prestazioni**

e

- c) **santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri**
Römerstrasse 20, 4502 Soletta

di seguito **santésuisse**

- d) **curafutura - Gli assicuratori malattia innovativi**
Gutenbergstrasse 14, 3011 Berna

di seguito **curafutura**

in qualità di **associazioni degli assicuratori**

Art. 1 Scopo

Con la presente convenzione i partner tariffali pattuiscono, per una durata indeterminata, una struttura delle tariffe per singola prestazione secondo l'art. 43 LAMal. Sulla base della struttura tariffale concordata possono essere stipulate convenzioni che disciplinano il valore del punto e altri aspetti. La presente convenzione non è un contratto di consegna ai sensi dell'art. 55 OAMal.

Art. 2 Struttura tariffale

I partner tariffali concordano la struttura tariffale per le prestazioni di neuropsicologia secondo l'Allegato 1.

Art. 3 Entrata in vigore e durata

La struttura tariffale entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è applicabile a decorrere da tale data. Ha una durata indeterminata.

Art. 4 Campo d'applicazione territoriale e materiale

¹ La presente convenzione (compresi gli allegati) si applica su tutto il territorio svizzero.

² La presente convenzione disciplina la remunerazione delle prestazioni diagnostiche di neuropsicologia fornite in regime ambulatoriale su prescrizione medica nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) conformemente alla legge sull'assicurazione malattie (LAMal), all'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e all'ordinanza sulle prestazioni (OPre).

³ La convenzione si applica ai fornitori di prestazioni autorizzati a dispensare cure a carico dell'AOMS ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f OAMal in combinato disposto con l'art. 50b OAMal e l'art. 39 LAMal. Non appena saranno autorizzate secondo l'OAMal, anche le organizzazioni di neuropsicologia potranno fatturare le prestazioni in base alla presente convenzione.

⁴ L'applicazione della struttura tariffale da parte di un singolo fornitore di prestazioni o di un singolo assicuratore implica l'accettazione della presente convenzione e dei suoi allegati.

Art. 5 Condizione per la fornitura di prestazioni

Nei limiti delle disposizioni vigenti, i fornitori di prestazioni sono liberi di scegliere i metodi diagnostici da applicare. Si impegnano a limitare le prestazioni a quanto esige lo scopo della cura.

Art. 6 Commissione paritetica per l'interpretazione (CPI)

¹ I partner tariffali istituiscono una commissione paritetica per l'interpretazione della struttura tariffale e per il monitoraggio dell'evoluzione dei costi. La CPI si autocostruisce, definisce la propria organizzazione e adotta un regolamento interno.

² Uno dei compiti della commissione è di monitorare la prassi di fatturazione dei fornitori di prestazioni e l'evoluzione dei costi e, se del caso, di formulare possibili misure all'attenzione dei partner tariffali.

Art. 7 Sviluppo della qualità

L'applicazione della struttura tariffale da parte dei partner tariffali implica il riconoscimento della convenzione sulla qualità secondo l'art. 58a LAMal.

Art. 8 Disdetta

¹ La presente convenzione è valida per una durata indeterminata. Può essere disdetta da ciascun partner tariffale per la fine dell'anno con un preavviso di 12 mesi, la prima volta il 31 dicembre 2025.

² Dopo una disdetta, i partner tariffali si impegnano ad avviare senza indugio nuovi negoziati.

³ La disdetta deve essere notificata per iscritto agli altri partner. Ai fini della notifica è determinante la data di ricezione (nella cassetta delle lettere o nella casella postale o, in caso di lettere raccomandate non consegnate immediatamente, il primo giorno in cui la lettera può essere ritirata).

⁴ Gli allegati non possono essere disdetti separatamente. Possono tuttavia essere modificati o completati, previa eventuale approvazione da parte del Consiglio federale, di comune accordo e senza preavviso,

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica deve essere debitamente informato.

Art. 9 Parti integranti della convenzione

I seguenti allegati sono parte integrante della presente convenzione:

- Allegato 1 Struttura tariffale

Art. 10 Disposizioni finali

¹ La presente convenzione è redatta e firmata in sei esemplari. Due esemplari sono destinati al Consiglio federale e un esemplare del contratto per ciascun dei partner tariffali.

² Il presente trattato, unitamente agli allegati, è tradotto in francese e in italiano. L'unica versione giuridicamente vincolante è quella tedesca.

³ Né i partner tariffali nel loro complesso né le associazioni degli assicuratori o dei fornitori di prestazioni costituiscono una società semplice per effetto della stipula della presente convenzione.

⁴ La presente convenzione costituisce una domanda congiunta di approvazione della struttura tariffale all'attenzione del Consiglio federale. santésuisse è incaricata dell'ulteriore elaborazione e finalizzazione, anche se i partner tariffali possono comunicare al Consiglio federale informazioni complementari a fini di documentazione.

Berna, 30 giugno 2020

Associazione Svizzera delle neuropsicologhe e degli neuropsicologi



Andreas U. Monsch
Presidente



Radek Ptak
Vicepresidente



Erika Forster
Membro del
Comitato

Berna, 30 giugno 2020

H+ Gli Ospedali Svizzeri



Isabelle Moret
Presidente



Anne-Geneviève Bütikofer
Direttrice

Soletta, 30 giugno 2020

santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri



Heinz Brand
Presidente



Verena Nold
Direttrice

Berna, 30 giugno 2020

curafutura - Gli assicuratori malattia innovativi



Josef Dittli
Presidente



Pius Zängerle
Direttore